



**MANUALE OPERATIVO PER L'ELEZIONE
DEL PRESIDENTE
E
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Approvato con decreto del Presidente del 24/10/2016 n. 181
Modificato con decreto del Presidente del 10/09/2018 n. 109
Modificato con decreto del Presidente del 09/05/2024 n. 70

INDICE

Art. 1 – Finalità

CAPO I UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Art. 2 – Costituzione.

Art. 3 – Procedimento elettorale. Risultato elettorale. Proclamazione degli eletti

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

CAPO III FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI, PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del consiglio provinciale

Art. 7 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 8 - Formazione delle candidature alla carica di Presidente

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a presidente

Art. 11 - Adempimenti dell'ufficio elettorale

CAPO IV AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE

Art. 12 – Esame delle liste e delle candidature

Art. 13 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

CAPO V ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 14 - Sede delle operazioni di voto

Art. 15 - Adempimenti preliminari

Art. 16 - Seggio elettorale

Art. 17 - Compiti e poteri del presidente di seggio

Art. 17-bis - Elettori ricoverati in strutture sanitarie

CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista

Art. 19 - Modalità di espressione del voto

CAPO VII SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 20 - Operazioni di scrutinio

Art. 21 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi

Art. 22 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

Art. 23 - Materiale elettorale

Art. 24 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e alla Circolare del Ministero dell'Interno n° 32 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'ufficio elettorale della Provincia di Reggio Emilia, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del presidente e del consiglio provinciale.

CAPO I - UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE.

Art. 2 – Costituzione.

1. Ai fini dell'elezione del presidente e del consiglio provinciale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 79, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, presso la Provincia di Reggio Emilia è costituito l'ufficio elettorale. L'ufficio è composto dal segretario generale dell'ente o da chi lo sostituisce con funzioni di presidente e da quattro componenti, scelti tra il personale dipendente della Provincia. L'ufficio è supportato da una segreteria tecnica. Per le operazioni di votazione l'ufficio elettorale si avvale di un solo seggio elettorale composto da cinque dipendenti dell'Ente quali componenti, che non siano membri dell'ufficio elettorale o della segreteria.

2. La costituzione dell'ufficio elettorale, della segreteria tecnica e del seggio elettorale avviene con atto del presidente della Provincia di Reggio Emilia, in tempo utile ad espletare le operazioni a questo attribuite per lo svolgimento delle elezioni entro la data indicata nel comma precedente, di norma contestualmente alla convocazione dei comizi elettorali. Il presidente preposto all'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

3. L'ufficio elettorale è costituito come articolazione temporanea nell'ambito dell'organizzazione esistente della segreteria generale della Provincia di Reggio Emilia.

4. L'ufficio elettorale, in collaborazione con i servizi informatici dell'ente cura la pubblicazione e l'aggiornamento di una sezione del sito istituzionale dedicato alle Elezioni provinciali con link sulla home page.

Art. 3 – Procedimento elettorale. Risultato elettorale. Proclamazione degli eletti.

1. Il procedimento elettorale è avviato con il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del presidente e/o del consiglio provinciale, adottato dal presidente della Provincia di Reggio Emilia. Le elezioni possono riguardare separatamente o congiuntamente il Presidente e il Consiglio provinciale.

2. Il decreto di indizione delle elezioni, viene adottato entro il 40° giorno antecedente a quello previsto per la votazione al fine di favorire il tempestivo compimento di tutte le fasi propedeutiche alla formazione e presentazione delle candidature.

3. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Reggio Emilia nella sezione "Elezioni provinciali" e trasmesso con posta elettronica certificata a tutti i Sindaci, per la pubblicazione sui siti istituzionali dei comuni, e al Prefetto di Reggio Emilia.

4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti entro il giorno successivo alla data di conclusione delle operazioni del seggio elettorale. Entro il termine di cui all'art. 24, il presidente dell'ufficio elettorale dà atto del risultato elettorale conseguito proclamando contestualmente gli eletti e pro-

cedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale nella sezione "Elezioni provinciali".

5. Il provvedimento è trasmesso a tutti i Sindaci della provincia di Reggio Emilia e al Prefetto e ne è data formale comunicazione a tutti gli eletti a cura dell'Ufficio Elettorale.

6. Successivamente alla proclamazione degli eletti il materiale è separatamente archiviato presso la Provincia di Reggio Emilia a cura del responsabile del servizio archivio e protocollo.

CAPO II - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.

Art. 4 – Elezioni di secondo livello.

1. Sono elettori del consiglio provinciale e del presidente della Provincia, i sindaci e i consiglieri dei Comuni della provincia di Reggio Emilia.

2. Sono eleggibili a consigliere provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia di Reggio Emilia, in possesso del periodo residuo di mandato previsto dalla legge.

3. Sono eleggibili a presidente della Provincia, i sindaci in carica nei Comuni della provincia di Reggio Emilia in possesso del periodo residuo di mandato previsto dalla legge.

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale.

1. Su richiesta dell'ufficio elettorale, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i Comuni trasmettono telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Reggio Emilia, entro il trentaduesimo (32°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) al trentacinquesimo (35°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

2. Per ogni amministratore vengono indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta.

3. Entro il trentesimo (30°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale e lo pubblica nel sito internet istituzionale sezione "Elezioni provinciali" della Provincia di Reggio Emilia.

4. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Comune informa tempestivamente l'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.

5. Ai fini della semplificazione del procedimento elettorale, la lista sezionale può essere articolata in sezioni corrispondenti alle fasce demografiche dei comuni.

CAPO III - FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI, PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del consiglio provinciale

1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista, tale da non ingenerare equivoci con altre liste. L'utilizzo di simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in

un ramo del Parlamento nazionale, di quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna deve essere autorizzato espressamente dal partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro riconsiderazione.

2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei (6) e non superiore a dodici (12). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 % del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.

3. Per ogni candidato è indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita.

4. Ai candidati è assegnato un numero progressivo.

5. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% (con arrotondamento all'unità superiore, nel caso di numero che contenga una cifra decimale) degli aventi diritto al voto, così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato: cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.

6. I candidati alla carica di consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente. Possono sottoscrivere però la candidatura di un presidente.

7. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I sindaci, gli assessori e consiglieri comunali e provinciali possono autenticare le firme dei sottoscrittori prescindendo dal comune di residenza.

8. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'ufficio elettorale.

9. Qualora le firme dei sottoscrittori non siano contenute nel medesimo foglio, ciascuno deve riportare denominazione, contrassegno e lista dei candidati.

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale (MOD. 1) è presentata all'ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione del contrassegno di lista;
- b) la lista dei candidati a consigliere provinciale;
- c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista;

2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due delegati di lista con il compito di:

- ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
- presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;

- delegare in forma scritta, entro il termine delle ore 13.00 del giorno precedente l'elezione o prima dell'inizio delle operazioni di voto, rappresentanti di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.
 4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate:
 - a) le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura (MOD. 2). La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione del contrassegno nel quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata.
 - b) il contrassegno di lista, successivamente inviato anche in modalità telematica all'ufficio elettorale, che deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, in triplice copia cadauno, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 5 cm per la riproduzione sui manifesti, e l'altro da un cerchio dal diametro di 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione;
 - eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio;
 - i modelli devono essere perfettamente identici nelle due misure e ne deve essere indicata la parte superiore e inferiore;
 - c) l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90.
 5. Qualora le firme dei sottoscrittori non siano tutte contenute nel medesimo foglio, ciascuno deve riportare l'elenco nominativo dei candidati.

Art. 8 - Formazione delle candidature alla carica di presidente.

1. La candidatura a presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% (con arrotondamento all'unità superiore, nel caso di numero che contenga una cifra decimale) degli aventi diritto al voto, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato: cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di presidente non possono essere sottoscrittori della propria candidatura né di altra candidatura a presidente. Possono però sottoscrivere altra lista di candidati al consiglio provinciale.
3. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I sindaci, gli assessori e consiglieri comunali e provinciali possono autenticare le firme dei sottoscrittori prescindendo dal comune di residenza.
4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'ufficio elettorale.

5. Qualora le firme dei sottoscrittori non siano contenute nel medesimo foglio, ciascuno deve riportare l'indicazione nominativa del candidato presidente.

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di presidente della Provincia.

1. La candidatura alla carica di presidente della Provincia (MOD. 3) è presentata all'Ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato;
- b) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.

2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista con il compito di:

- ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
- presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
- delegare in forma scritta - entro il termine delle ore 13,00 del giorno precedente l'elezione o prima dell'inizio delle operazioni di voto - rappresentanti dei candidati a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura (MOD. 4). La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene l'indicazione della carica ricoperta e del Comune nel quale la stessa è esercitata.

4. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.

5. La candidatura del presidente non è identificata da alcun contrassegno, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a presidente.

1. La presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio elettorale, l'ufficio sarà aperto al pubblico, nei giorni ventunesimo e ventesimo antecedenti la votazione, rispettivamente, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

3. Per la ricezione delle candidature è sufficiente la presenza di due componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 11 - Adempimenti dell'ufficio elettorale.

1. L'ufficio elettorale, alla presentazione della lista o della candidatura rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione (MOD. 5 / MOD. 6). L'ufficio elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.

2. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile dell'Ufficio elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente ricusata.

CAPO IV - AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE.

Art. 12 – Esame delle liste e delle candidature.

1. L'ufficio elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature presentate verificando che:
 - a) ciascuna lista o candidatura sia stata presentata nel termine previsto dall'articolo 10 con le informazioni e gli allegati previsti dagli artt. 7 e 9;
 - b) siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui al capo III;
 - c) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 - d) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% o al 5% degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di presidente e per le liste di candidati al consiglio provinciale;
 - e) sia rispettato quanto previsto, in merito al contrassegno, dall'articolo 7 comma 4, lettera b);
 - f) venga rispettato quanto previsto in merito alla composizione di genere delle candidature.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla riconsiliazione della lista.
3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti essere inferiore al 15% o 5% degli aventi diritto al voto, la candidatura o la lista è dichiarata inammissibile.

Art. 13 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e nel presente manuale.
2. Entro lo stesso termine il presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e delle candidature ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali relative alla elezione del Consiglio provinciale. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista che possono assistere al sorteggio.
3. Compiute le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale:
 - a) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse sul sito istituzionale della Provincia, nell'apposita sezione dedicata alle Elezioni provinciali, entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione, e ne cura la trasmissione ai sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni.
 - b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

CAPO V - ESERCIZIO DEL VOTO.

Art. 14 - Sede delle operazioni di voto.

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Reggio Emilia, Palazzo Allende, Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia, nella sala che verrà individuata dall'Ufficio elettorale e tempestivamente comunicata agli elettori.

2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 15 - Adempimenti preliminari.

1. L'ufficio elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno del 1/7/2014 n.32, nei colori di cui al successivo comma 2. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.
2. In particolare alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori:
 - fascia a): inferiore o pari a 3.000 abitanti - colore azzurro
 - fascia b): da più di 3.000 a 5.000 abitanti - colore arancione
 - fascia c): da più di 5.000 a 10.000 abitanti - colore grigio
 - fascia d): da più di 10.000 a 30.000 abitanti – colore rosso
 - fascia e) da più di 30.000 a 100.000 abitanti – colore verde
 - fascia f) da più di 100.000 a 250.000 abitanti colore viola.
3. L'ufficio elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
4. Il seggio elettorale è dotato del materiale di cancelleria necessario alle operazioni di voto ed in particolare di:
 - a) un timbro della Provincia da utilizzare quale timbro dell'ufficio elettorale;
 - b) matite copiative o biro nere per l'espressione del voto;
 - c) una o due urne di cartone sigillate con nastro da pacchi e dotate di idonea fessura, per la raccolta delle schede votate;
 - d) le schede di voto;
 - e) tabelle di scrutinio;
 - f) liste di sezione;
 - g) manifesti elettorali;
 - h) designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati, se ed in quanto pervenuti.

Art. 16 - Seggio elettorale.

1. Le elezioni provinciali si svolgeranno in un unico seggio elettorale, per tutto il territorio provinciale.
2. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
3. Il seggio elettorale è costituito entro e non oltre il giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, a far tempo dalle ore 11,00.

Art. 17 - Compiti e poteri del presidente di seggio.

1. Il presidente di seggio, all'atto dell'insediamento, individua un componente con funzioni di vicepresidente e un componente con funzioni di segretario.
2. Il presidente, sentiti gli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.
3. Il presidente dispone degli agenti provinciali per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Art. 17-bis - Elettori ricoverati in strutture sanitarie

1. Gli elettori ricoverati in strutture sanitarie collocate nel territorio della provincia di Reggio Emilia possono esercitare il diritto di voto nel luogo di ricovero, facendone richiesta con un anticipo di almeno 48 ore.
2. Per la raccolta del voto presso le strutture sanitarie, il presidente incarica il vicepresidente ed uno scrutatore. Le schede votate sono immediatamente inserite nelle urne.

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE.

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista.

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti il seggio elettorale provinciale indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
3. All'elettore sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione del Consiglio provinciale ovvero la sola scheda per l'elezione del Consiglio provinciale o del Presidente, del colore corrispondente alla fascia demografica del Comune nel quale l'elettore è in carica.
4. L'elettore esprime il voto, ripiega le schede e le consegna al presidente per l'inserimento nell'urna. Uno dei componenti il seggio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori.
5. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta, secondo le norme generali vigenti in materia di voto assistito, mediante esibizione:
 - della tessera elettorale con l'annotazione specifica;
 - di una certificazione rilasciata dall'AUSL, anche in occasione di altre consultazioni;
 - per i non vedenti, del libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti della candidatura a presidente o della lista di candidati consiglieri, con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate. La relativa designazione deve avvenire a cura dei delegati in atti della presentazione e deve pervenire entro le ore

13,00 del giorno antecedente l'elezione, oppure direttamente al seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 19 - Modalità di espressione del voto.

1. Per l'elezione del consiglio, ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati apponendo una croce sul relativo contrassegno. L'elettore, inoltre, può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, il nome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno. Può essere espressa una sola preferenza.
2. Per l'elezione del presidente, ogni elettore esprime il proprio voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.

CAPO VII - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

Art. 20 - Operazioni di scrutinio.

1. Lo scrutinio ha inizio al termine delle operazioni voto ovvero a partire dalle ore 8,00 del giorno successivo alle elezioni, secondo il calendario previsto nel decreto di convocazione dei comizi elettorali. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e dei candidati alla presidenza.
2. Accertato il numero dei votanti, il seggio elettorale inizia le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione, principiando dalle elezioni del presidente, se previste.
3. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
4. Le schede non votate sono conservate e sigillate. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato viceversa l'utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.
5. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede non utilizzate e tutto il materiale viene consegnato all'ufficio elettorale per le successive operazioni di controllo e proclamazione degli eletti.
6. Analogamente si procede successivamente allo scrutinio per l'elezione del consiglio provinciale.
7. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
8. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

9. Le operazioni del seggio elettorale terminano con la determinazione del numero dei voti non ponderati, distinti per classi demografiche dei comuni, ottenuti dai candidati alla presidenza e dalle singole liste, oltre che dei voti di preferenza ottenuti dai candidati alla carica di consigliere provinciale.

Art. 21 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi.

1. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, ricevuti i plichi delle operazioni elettorali, prima di accertare i risultati complessivi, esamina gli eventuali rilievi e contestazioni e corregge anche eventuali materiali meri errori occorsi nella predisposizione dei verbali.

2. Relativamente all'elezione del Presidente, l'ufficio elettorale:

a) effettua il calcolo dell'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto, accertato al momento delle elezioni e, per ciascun candidato a Presidente:

- accerta il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
- moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti per il relativo indice di ponderazione;
- somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce;

b) forma la graduatoria tra tutti i candidati a Presidente proclamando eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti ponderati; a parità di voti è proclamato eletto il candidato più giovane.

3. Relativamente all'elezione dei componenti del Consiglio provinciale, l'ufficio elettorale:

a) effettua il calcolo dell'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto, accertato al momento delle elezioni

- accerta il numero dei voti attribuiti alle singole liste e il numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
- moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti e delle preferenze attribuiti per il relativo indice di ponderazione;
- somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce per le liste e per i singoli candidati;

b) divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

c) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni; a parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

4. L'ufficio elettorale può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei seggi.

5. La popolazione dei comuni ai fini del presente articolo è determinata ai sensi dell'art. 1 comma 236-bis e 236-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 22 - Proclamazione degli eletti.

1. Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo, il presidente dell'ufficio elettorale procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 23 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;

b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il presidente del seggio prende in custodia il materiale elettorale e provvede entro i successivi cinque giorni a consegnarlo all'archivio della Provincia.

Art. 24 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro i sette giorni successivi a quello delle elezioni, il presidente dell'ufficio elettorale dà atto del risultato elettorale con provvedimento amministrativo al quale sono allegati in copia conforme i verbali del procedimento. Il provvedimento, senza allegati, è pubblicato all'Albo pretorio informatico della Provincia e trasmesso alla Prefettura di Reggio Emilia e ai sindaci dei Comuni della provincia.